

(N. 1583)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(ROSSI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro dell'agricoltura e delle foreste

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1956

Trasformazione dell'Osservatorio italiano di diritto agrario  
in Istituto internazionale di diritto agrario con sede in Firenze.

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'aprile 1954, si tenne in Firenze il I Convegno internazionale di Diritto agrario a chiusura delle manifestazioni del bicentenario dell'Accademia dei geografi.

Il Convegno, affermazione di eccezionale valore tecnico e sociale, cui parteciparono oltre cento giuristi di trentasette Paesi di ogni continente, al termine dei lavori approvò per acclamazione un ordine del giorno, con il quale espresse il voto che fosse istituito in Firenze un Comitato internazionale di Diritto agrario, con il compito di seguire, raccogliere ed elaborare tutti gli elementi attinenti allo sviluppo di questo Diritto.

A tal fine il Congresso diede mandato al professor Giangastone Bolla, dell'Università di Firenze, di provvedere alla costituzione ed

al funzionamento del predetto Comitato, il quale venne di fatto costituito dal Rettore, dai Presidi delle Facoltà di giurisprudenza, di agraria, di scienze politiche, economiche e commerciali e dal Direttore dell'Istituto di diritto agrario dell'Università di Firenze.

Il Comitato si pronunciò per la costituzione di un Istituto internazionale di diritto agrario con sede in Firenze, da erigersi in Ente morale con contributo dello Stato.

Senonchè, mentre erano in corso le intese per la predisposizione delle norme statutarie da darsi all'istituendo Istituto, fu trasferito a Firenze l'Osservatorio italiano di diritto agrario eretto in Ente morale con regio decreto 16 luglio 1936, n. 1423.

Di tale Osservatorio venne allora nominato Commissario governativo con decreto presi-

denziale 14 settembre 1954, il professor Giangastone Bolla il quale, come si è detto, aveva avuto il mandato di occuparsi della realizzazione della iniziativa in parola.

Tale circostanza suggerì allora l'opportunità di pervenire alla proposta istituzione, mediante la trasformazione del predetto Osservatorio, al fine di evitare il sorgere di un nuovo Ente in aggiunta a quelli già esistenti.

A tal fine è inteso l'unito disegno di legge, con il quale si provvede alla trasformazione in parola, facendosi riserva di fissare le norme per l'organizzazione del nuovo Istituto in un successivo Statuto da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con il Ministro del tesoro, con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro degli affari esteri, previo parere del Consiglio di Stato.

Con dette norme verranno determinati, previa opportuna modifica ed integrazione del vigente Statuto dell'Osservatorio italiano di diritto agrario, i fini dell'istituendo Istituto, consistenti soprattutto nel promuovere ed attuare gli studi di diritto agrario nazionale ed internazionale; nello studiare le cause intrinseche e storiche di questo settore dell'esperienza giuridica; nel coordinare l'opera dell'Istituto con quella di altri Enti nazionali ed internazionali al fine di contribuire attraverso la legislazione speciale e la scienza del diritto agrario al progresso dell'economia agraria delle strutture sociali e della collaborazione tra i popoli agricoltori.

Nel disegno di legge è inoltre previsto che mediante regolamenti, da sottoporre all'appro-

vazione dei Ministri della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro, saranno stabilite le norme relative al funzionamento dell'Istituto nonché quelle sull'assunzione e sullo stato giuridico, sulla consistenza numerica e sul trattamento economico e di attività a qualsiasi titolo e di previdenza, di tutto il personale comunque necessario per le esigenze funzionali dell'Istituto medesimo.

Quanto al finanziamento del nuovo Istituto, è stata prevista la concessione di un contributo annuo di lire 15.000.000 (quindici milioni) a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, da iscriversi sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione, contributo di cui il Ministero del tesoro ha assicurato la copertura a carico del proprio bilancio (capitolo 351 per l'esercizio finanziario 1955-56 e « fondo speciale » destinato a fronteggiare gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso per l'esercizio finanziario 1956-57).

Anche il Ministero dell'agricoltura e delle foreste aveva aderito alla concessione di un contributo annuo di 15 milioni sul capitolo 118 del proprio stato di previsione per l'esercizio finanziario 1955-56, ma il Ministero del tesoro ha osservato che la compensazione proposta, trattandosi di spesa a carattere obbligatorio, non è idonea allo scopo.

Pertanto nel disegno di legge è stato tenuto conto soltanto dei 15 milioni stanziati dal Ministero del tesoro.

Sul disegno di legge di cui trattasi, si sono favorevolmente espressi il Ministero del tesoro ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

L'Osservatorio italiano di diritto agrario, eretto in ente morale con regio decreto 16 luglio 1936, n. 1423, assume la denominazione di Istituto internazionale di diritto agrario.

L'Istituto, che ha sede in Firenze, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

## Art. 2.

Le norme per l'organizzazione dell'Istituto saranno stabilite da uno Statuto, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro della agricoltura e delle foreste, con il Ministro del tesoro, con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro degli affari esteri, previo parere del Consiglio di Stato.

## Art. 3.

Per il funzionamento dell'Istituto, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, è concesso un contributo di lire 15.000.000 (quindici milioni) annue, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvederà, per l'esercizio 1955-56, a carico del capitolo n. 351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, e per la gestione 1956-57 a carico del « fondo speciale » della stessa gestione destinato a fronteggiare gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

Mediante Regolamenti, da sottoporre all'approvazione dei Ministri della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro saranno stabilite le norme relative al funzionamento dell'Istituto, nonchè quelle sulla assunzione e sullo stato giuridico, sulla consistenza numerica e sul trattamento economico e di attività a qualsiasi titolo e di previdenza, di tutto il personale comunque necessario per le esigenze funzionali dell'Istituto medesimo.